La riforma della tassazione dei redditi di capitale e diversi. Il decreto legge n. 138/2011. Profili generali.

Sabrina Capilupi
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Ufficio Redditi di capitale e diversi

Precedenti proposte di riforme

- Legge 7 aprile 2003, n. 80;
- Disegno di legge delega n. 1762 di ottobre 2006;
- Disegno di legge delega n. 4566 di luglio 2011.

Le norme di riferimento

- Art. 2, commi da 6 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- Decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 2011;

- Art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. "milleproroghe");

- Art. 95 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 2, commi da 6 a 34, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138

Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto, ovunque ricorrano

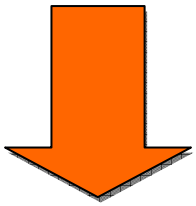

sono stabilite nella misura del 20%

(in luogo delle diverse aliquote attualmente applicabili – 12,50%, 27%

Art. 2, comma 7, del D.L. n. 138/2011

L'aliquota al 20% **non trova applicazione** sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*ter*), derivanti da strumenti e prodotti finanziari espressamente indicati dal legislatore.

Art. 2, comma 7, del D.L. n. 138/2011

L'aliquota del 20% **NON si applica** agli:

- interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/73 ed equiparati.

Art. 2, comma 7, del D.L. n. 138/2011

L'aliquota del 20% **NON si applica** alle:

- obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR → attualmente è applicato il decreto 4 settembre 1996 (c.d. white list);

Art. 2, comma 19, lett. a) e b), del D.L. n. 138/2011

La tassazione redditi diversi derivanti da titoli pubblici italiani ed esteri (regime dichiarativo, amministrato e gestito)

Nell'ambito dei regimi dichiarativo ed amministrato i redditi diversi derivanti da titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/73 e da obbligazioni emesse da Stati "*white listed*" sono computati nella misura del 62,5% dell'ammontare realizzato.

I redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/73 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella "*white list"* sono computati nella misura del 62,5% del loro ammontare.

art. 2, comma 7, del D.L. n. 138/2011

L'aliquota del 20% **NON si applica** ai:

- titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del D.L. n. 70/2011;
- piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti;

art. 2, comma 8, del D.L. n. 138/2011

L'aliquota del 20% **NON si applica** sugli:

- interessi di cui al comma 8-bis dell'art. 26-quater del D.P.R. n. 600/73;

art. 2, comma 8, del D.L. n. 138/2011

L'aliquota del 20% **NON si applica**:

- sugli utili di cui all'art. 27, commi 3 e 3-ter, del D.P.R. n. 600/73;
- sul risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005.

La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani ed esteri

nuovo art. 26-*quinquies*, comma 3, del D.P.R. n. 600/73:

La ritenuta del 20% si applica *"sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".*

La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR esteri che investono in titoli pubblici italiani ed esteri

nuovo art. 10-*ter*, comma 2-*bis*, della legge n. 77/83:

I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza di cui all'articolo 10-ter, commi 1 e 2, della legge n. 77/83 "… sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri

E’ prevista l’applicazione della sola aliquota del 20% su una base imponibile che dovrà essere ridotta di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri al fine di assicurare che i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dai predetti titoli vengano tassati nella misura del 12,50% anche nell’ipotesi di investimento indiretto tramite la partecipazione ad organismi di investimento.

n.b.: non è prevista l’applicazione di due differenti aliquote (20% e 12,50%)

La tassazione dei redditi da contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione che investono in titoli pubblici italiani ed esteri

Art. 2, comma 23, del D.L. n. 138/2011

I redditi di cui all'art. 44 , comma 1, lett. g-*quater),* del TUIR sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed alle obbligazioni emesse da Stati "*white listed".*

Decreti di attuazione

Art. 2 del D.L. n. 138/2011:

comma 13, lett. b) → OICR italiani
comma 14 → OICR di diritto estero
comma 23 → Assicurazioni

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 sono state stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Decorrenza applicazione dell’aliquota del 20%

Art. 2, comma 9, del D.L. n. 138/2011

- comma 9: l'aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 TUIR divenuti esigibili e ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

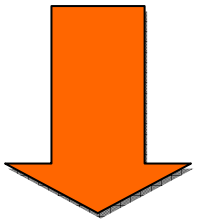

REGOLA GENERALE

Art. 29, comma 2, lett. a), del D.L. n. 216/2011

Per i conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, l'aliquota del 20% si applica agli interessi ed altri proventi maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

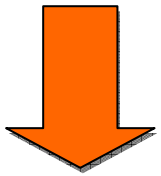

Sugli interessi e altri proventi maturati entro il 31 dicembre 2011, anche se accreditati nel 2012, rimane applicabile l'aliquota del 27%.

Art. 29, comma 2, lett. b), del D.L. n. 216/2011

Per i contratti di riporto e pronti contro termine, aventi durata non superiore a 12 mesi e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. N. 239/96, l'aliquota del 20% si applica dal giorno successivo alla data di scadenza dei contratti.

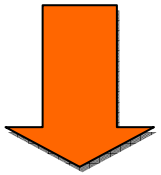

Fino alla scadenza dei predetti contratti continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50%.

Art. 29, comma 3, del D.L. n. 216/2011

- L'abrogazione della somma del 20% dovuta in caso di rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi (art. 26, comma 1 e 3, secondo e terzo periodo, D.P.R. n. 600/73);
- L'abrogazione della somma del 20% sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, da parte di società semplici ed equiparate, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato (art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323/96)

decorrono dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

Art. 2, commi da 10 a 12, del D.L. n. 138/2011

- comma 10: per i dividendi e proventi ad essi assimilati l'aliquota del 20% si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012;

- comma 11: per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'art. 2, comma 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 239/96, l'aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR maturati a partire dal 1° gennaio 2012;

- comma 12: per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, l'aliquota del 20% si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

Art. 2, commi da 10 a 12, del D.L. n. 138/2011

- comma 10: per i dividendi e proventi ad essi assimilati l'aliquota del 20% si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012

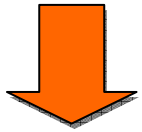

Non rileva la data di delibera di distribuzione dei dividendi

L'aliquota del 20% non si applica ai:

- dividendi corrisposti a società e agli enti residenti nella UE o in uno Stato SEE incluso nella *white list* (aliquota dell'1,375%);
- dividendi inclusi nel risultato di gestione delle forme di previdenza complementare di cui all'art. 17 del D.Lgs. 252/2005 (aliquota dell'11%).

Art. 2, commi da 10 a 12, del D.L. n. 138/2011

- comma 11: per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'art. 2, comma 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 239/96, l'aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

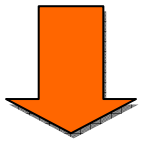

Gli intermediari devono effettuare gli opportuni accrediti e addebiti al conto unico e i corrispondenti accrediti ed addebiti nei confronti del contribuente.

Art. 2, comma 26, del D.L. n. 138/2011

Transitorio delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. n. 239/96

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/96, gli intermediari provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico:

- alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero
- in occasione della scadenza della cedola o alla data della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.

- per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del cambio alla data del 31 dicembre 2011.

Transitorio delle obbligazioni e titoli similari

Art. 2, comma 26, del D.L. n. 138/2011

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 sono state stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.